10

Congedo di maternità

Guida pratica aprile 2024

Arturo Di Mario

SOMMARIO

1. Definizione	1
2. Lavoratrici beneficiarie	1
3. Periodo tutelato	1
3.1. Congedo di maternità ordinario	1
3.2. Congedo di maternità con flessibilità	3
3.3. Congedo di maternità con astensione interamente dopo il parto	5
3.4. Congedo di maternità anticipata (interdizione dal lavoro <i>ante partum</i>)	6
3.5. Congedo di maternità prorogata (interdizione dal lavoro <i>post partum</i>)	9
4. Interruzione della gravidanza	9
5. Adozione e affidamento	10
5.1. Adozione	10
5.2. Affidamento	11
6. Ricovero del neonato	11
7. Indennità di maternità	13
7.1. Lavoratrici beneficiarie	13
7.2. Misura dell'indennità	14
8. Malattia	18
9. Assegno unico universale	19
10. Trattamento normativo	19
11. Agevolazioni per il datore di lavoro	20

1. Definizione

Per "congedo di maternità" si intende l'astensione obbligatoria dal lavoro della lavoratrice¹.

2. Lavoratrici beneficiarie

Il congedo spetta alle:

- apprendiste, operaie, impiegate, dirigenti con un rapporto di lavoro in corso all'inizio del congedo;
- lavoratrici disoccupate o sospese;
- lavoratrici agricole a tempo indeterminato o determinato che, nell'anno di inizio del congedo, siano in possesso della qualità di bracciante con iscrizione negli elenchi nominativi annuali per almeno 51 giornate di lavoro agricolo (art. 63 T.U.);
- lavoratrici addette ai servizi domestici e familiari (colf e badanti) secondo quanto previsto dall'art. 62 T.U.:
- lavoratrici a domicilio (art. 61 T.U.);
- lavoratrici LSU o APU (art. 65 T.U.);
- lavoratrici dello spettacolo;
- lavoratrici iscritte alla Gestione Separata INPS e non pensionate²;
- lavoratrici dipendenti da Amministrazioni pubbliche (l'indennità di maternità è erogata direttamente dall'Amministrazione di appartenenza).

3. Periodo tutelato

3.1. Congedo di maternità ordinario

(D.Lgs. 26 marzo 2001, n. 151, art. 16, c. 1; Circ. Inps 28 aprile 2016, n. 69)

È vietato adibire la lavoratrice al lavoro nei seguenti periodi:

• nei 2 mesi precedenti la data presunta del parto.

Nel caso in cui il parto avvenga oltre la data presunta, vanno aggiunti nel congedo *ante partum* i giorni intercorrenti tra la *data presunta* e la *data effettiva* del parto.

Il periodo di astensione *ante partum* va determinato senza includere la data presunta del parto che, pur rimanendo oggetto di tutela, costituisce il *dies a quo* per computare a ritroso il periodo in questione (es., in caso di data presunta fissata per il 15 agosto, il periodo di congedo *ante partum* andrà dal 15 giugno al 14 agosto). Conseguentemente, nell'ipotesi in cui data presunta e data effettiva coincidano, il periodo complessivo "ordinario" di congedo di maternità sarà pari a 5 mesi ed un giorno (15 giugno/15 novembre)³.

• nei 3 mesi successivi al parto⁴.

In caso di parto gemellare, la durata del congedo non varia.

¹ Art. 2, c. 1, lett. a), D.Lgs. 26 marzo 2001, n. 151.

² V. Circ. Inps 16 novembre 2018, n. 109.

³ Msg. Inps 12 luglio 2007, n. 18311.

⁴ L'obbligo di fruire del periodo di congedo obbligatorio *post partum*, trattandosi di diritto indisponibile, non decade né in presenza dell'esplicita rinuncia da parte della lavoratrice, né in presenza dell'attestazione da parte del medico curante e/o del medico competente dell'assenza di controindicazioni alla ripresa dell'attività lavorativa (Interpello Ministero del lavoro 5 giugno 2009, n. 51; Cass. n. 2466/2000).

Nei seguenti casi:

parto prematuro, cioè qualora il parto avvenga in data anticipata rispetto a quella presunta ovvero all'interno dei 2 mesi *ante partum* (a congedo ordinario già iniziato), i giorni non goduti vengono aggiunti ai 3 mesi *post partum*.

Esempio

Data parto: 31/7/2015 (data compresa nei 2 mesi *ante partum*)

Data presunta parto: 20/9/2015 (inizio dei 2 mesi ante partum: 20/7/2015)

Durata del congedo di maternità: dal 20/7/2015 al 21/12/2015

tale durata è così determinata: data del parto prematuro + 3 mesi post partum (dal 31/7/2015 al 31/10/2015) +

51 giorni di congedo ante partum non goduti (dall'1/8/2015 al 20/9/2015)

parto fortemente prematuro, cioè quando il parto si verifica prima dei 2 mesi antecedenti la data presunta (prima dell'inizio del congedo ordinario), tutti i giorni compresi tra la data del parto prematuro e la data del parto presunto vengono aggiunti ai 3 mesi post partum.

Alla lavoratrice autorizzata all'*interdizione prorogata* dal lavoro, i giorni compresi tra la data del parto e la data presunta del parto vanno aggiunti al termine del periodo di proroga con conseguente riconoscimento di un periodo di congedo *post partum* complessivamente di maggiore durata.

Esempio

Data effettiva parto: 30/6/2015

Data presunta parto: 20/9/2015 (inizio dei 2 mesi ante partum: 20/7/2015)

Durata del congedo di maternità: dal 30/6/2015 al 20/12/2015

tale durata è così determinata: data del parto + 3 mesi *post partum* (dal 30/6/2015 al 30/9/2015) + 81 giorni (62 gg. relativi ai 2 mesi *ante partum* + 19 gg. che intercorrono tra la data effettiva del parto e l'inizio dei 2 mesi *ante partum*. Si precisa che i 62 gg. sono conteggiati dal 20/7/2015 al 19/9/2015, mentre i 19 gg. sono conteggiati dal giorno successivo al parto fino al giorno precedente la data di inizio dell'*ante partum*, nella fattispecie dall'1/7/2015 al 19/7/2015).

Periodo di interdizione

Il criterio di calcolo del periodo di congedo non cambia se la lavoratrice alla data del parto si trova in interdizione anticipata.

Se la lavoratrice ha un provvedimento di *interdizione posticipata* gli 81 giorni (62+19) si aggiungono al termine dei 7 mesi dopo il parto.

Nel caso di parto prematuro con conseguente ricovero del neonato in una struttura ospedaliera, la lavoratrice madre ha la possibilità di fruire del congedo di maternità spettante dopo il parto dalla data di ingresso del neonato nella casa familiare (coincidente con la data di dimissioni del neonato stesso), prestando contemporaneamente attività lavorativa presso il proprio datore di lavoro.

Ai fini del differimento del congedo di maternità la lavoratrice deve produrre:

- la certificazione medica, che attesti il rapporto causa-effetto esistente tra la nascita prematura del neonato e l'immediato ricovero dello stesso;
- la certificazione medica che dichiari la compatibilità delle proprie condizioni di salute con la ripresa dell'attività lavorativa⁵.

Domanda

La domanda per ottenere il congedo di maternità deve essere presentata, prima della fine del settimo mese:

- direttamente *on line* attraverso il servizio dedicato INPS;
- tramite *conctact center* al numero verde 803164 da rete fissa oppure al numero 06164164 da rete mobile;
- tramite enti di patronato.

⁵ Msg. Inps 11 luglio 2011, n. 14448. V. anche Corte Cost. 4 aprile 2011, n. 116 e Cass. 27 aprile 2018, n. 10283.

Il certificato di gravidanza dovrà essere inviato telematicamente all'Inps esclusivamente dal medico del SSN o convenzionato⁶ e non allegato alla domanda.

In fase di compilazione il medico deve inserire obbligatoriamente i seguenti dati:

- generalità della lavoratrice;
- settimana di gestazione alla data della visita;
- data presunta del parto.

Lo stesso medico dovrà fornire alla lavoratrice il *numero univoco di certificato* assegnato dal sistema, ed, eventualmente, anche una copia cartacea del certificato medico di gravidanza⁷.

Nel caso di assenza della certificazione il diritto al congedo di maternità non è precluso e il periodo viene determinato computando i due mesi *ante partum* a ritroso dalla data effettiva del parto tramite una verifica sulla piattaforma "ConsANPR".

L'Istituto fornisce assistenza alle lavoratrici e ai datori di lavoro tramite il Contact Center al n. verde 803164 o al n. 06164164.

Successivamente al parto la lavoratrice madre deve presentare all'Inps e al datore di lavoro, entro 30 giorni dall'evento, il certificato di nascita del figlio o una dichiarazione sostitutiva⁸.

3.2. Congedo di maternità con flessibilità

(D.Lgs. 26 marzo 2001, n. 151, art. 20; Circ. Ministero del lavoro 7 luglio 2000, n. 43; Circ. Inps 4 settembre 2000, n. 152; Circ. Inps 4 maggio 2017, n. 82; Circ. Inps 29 settembre 2022, n. 106)

Le lavoratrici dipendenti da datori di lavoro del settore privato e quelle iscritte alla Gestione separata⁹ hanno la possibilità di rimodulare il periodo di congedo di maternità, *ferma restando la durata complessiva di 5 mesi*, a partire dal mese precedente la data presunta del parto e nei 4 mesi successivi al parto.

Il periodo di "flessibilità" nell'8° mese può andare da un minimo di 1 giorno ad un massimo di 1 mese e le giornate in cui avviene la prestazione lavorativa vanno aggiunte ai 3 mesi di *post partum*. Sempre nell'8° mese il periodo di flessibilità può essere ridotto su richiesta della lavoratrice o per fatti sopravvenuti, come l'insorgere di un periodo di malattia¹⁰; anche in questi casi le giornate non fruite come congedo di maternità ordinario verranno aggiunte al periodo *post partum* (3 mesi).

La flessibilità verrà accordata a condizione che il medico specialista (ostetrico-ginecologico) del SSN o con esso convenzionato e il medico competente ai fini della prevenzione e tutela della salute nei luoghi di lavoro (ove sia prevista la sorveglianza sanitaria) attestino che tale opzione non arrechi pregiudizio alla salute della gestante e del nascituro.

In ogni caso la facoltà di optare per la rimodulazione deve avvenire in presenza dei seguenti presupposti:

- assenza di condizioni patologiche che configurino situazioni di rischio per la salute della lavoratrice e/o del nascituro al momento della richiesta;
- assenza di un provvedimento di interdizione anticipata dal lavoro da parte del competente Ispettorato Territoriale del Lavoro e della ASL;

Sulle caratteristiche dei certificati e sulle modalità di trasmissione e consultazione, v. Circ. Inps 4 maggio 2017, n. 82. V. anche Msg. Inps 22 gennaio 2024, n. 287.

⁶ D.Lgs. n. 151/2001, art. 21, c. 1-bis.

⁷ Dal 1° ottobre 2021 l'accesso ai servizi digitali dell'Inps non avviene più tramite PIN, ma unicamente attraverso credenziali SPID, CIE e CNS (Circ. Inps 12 agosto 2021, n. 127; Msg. Inps 1° ottobre 2021, n. 3305).

⁸ V. Circ. Inps 17 gennaio 2003, n. 8, par. 6.

⁹ V. Circ. Inps 16 novembre 2018, n. 109, par. 2.2.

¹⁰ La malattia insorta durante l'ottavo mese di gravidanza determina l'inizio del periodo di maternità in quanto si presume superato il giudizio medico precedentemente espresso nell'attestazione che la lavoratrice gestante ha prodotto al proprio datore di lavoro (Circ. Inps n. 106/2022).

- venir meno delle cause che abbiano in precedenza portato ad un provvedimento di interdizione anticipata nelle prime fasi di gravidanza;
- assenza di pregiudizio alla salute della lavoratrice e del nascituro derivante dalle mansioni svolte, dall'ambiente di lavoro e/o dall'articolazione dell'orario di lavoro previsto; nel caso venga rilevata una situazione pregiudizievole, alla lavoratrice non potrà comunque essere consentito, ai fini dell'esercizio dell'opzione, lo spostamento ad altre mansioni ovvero la modifica delle condizioni e dell'orario di lavoro;
- assenza di controindicazioni allo stato di gestazione riguardo alle modalità per il raggiungimento del posto di lavoro.

Le lavoratrici interessate dovranno fornire, ai fini del rilascio della prevista certificazione sanitaria, ogni utile informazione circa le sopradescritte condizioni, esibendo copia dell'eventuale provvedimento di interdizione anticipata dal lavoro adottato dal Servizio ispezione del lavoro.

Nell'ipotesi dell'assenza dell'obbligo di sorveglianza sanitaria sul lavoro, il medico specialista, sulla base delle informazioni fornite dalla lavoratrice sull'attività svolta, esprime altresì una valutazione circa la compatibilità delle mansioni e delle relative modalità di svolgimento ai fini della tutela della salute della gestante e del nascituro.

L'Istituto verifica:

- che la data di inizio del congedo di maternità, comunicata dalla lavoratrice nella domanda telematica di congedo di maternità, sia all'interno dell'arco temporale dell'ottavo mese di gravidanza;
- l'assenza di un periodo di malattia durante il periodo di flessibilità del congedo di maternità;
- l'assenza di un provvedimento di interdizione anticipata per gravidanza a rischio (art. 17, c. 2, lett. *a*), D.Lgs. n. 151/2001) o, in caso di sussistenza del provvedimento, la cessazione dell'interdizione in data antecedente l'inizio dell'ottavo mese di gravidanza;
- l'assenza di un provvedimento di interdizione anticipata per mansioni o per condizioni di lavoro e ambientali pregiudizievoli (art. 17, c. 2, lett. *b*) e *c*), D.Lgs. n. 151/2001);
- l'effettiva astensione dal lavoro durante i 5 mesi di maternità con flessibilità al fine del riconoscimento dell'indennità. Infatti, posto che l'opzione della flessibilità non deve comportare conseguenze sulla misura dell'indennità, che deve, comunque, essere di 5 mesi, ciò non altera il principio generale che durante i 5 mesi, comunque articolati, la lavoratrice dipendente non possa essere adibita al lavoro.

Domanda

La lavoratrice che intende avvalersi della "flessibilità" deve presentare, nel corso del settimo mese di gravidanza¹¹, apposita domanda di richiesta:

- all'INPS, telematicamente, dichiarando di volersi avvalere della flessibilità e indicando il numero dei relativi giorni, senza produrre alcuna certificazione medica;
- al datore di lavoro, corredata delle certificazioni sanitarie del ginecologo del SSN e, ove presente, del medico aziendale.

_

¹¹ Msg. Inps 25 maggio 2007, n. 13279.

Cass. 20 marzo 2013, n. 10180 «Se accade [...] che il certificato venga presentato oltre il settimo mese e la lavoratrice abbia continuato a lavorare, il datore di lavoro, salve le sue eventuali responsabilità di natura penale, dovrà corrisponderle la retribuzione e quindi l'Inps non corrisponderà la indennità di maternità per l'ottavo mese di gravidanza. Se la certificazione viene nelle more acquisita, la lavoratrice che aveva continuato a lavorare nell'ottavo mese usufruirà dell'astensione fino al quarto mese successivo alla nascita, percependo dall'Inps la relativa indennità. Il periodo complessivo di cinque mesi non è disponibile. La mancata presentazione preventiva delle certificazioni comporta che il lavoro nell'ottavo mese è in violazione del divieto di legge con le conseguenze previste nel testo unico, ma non comporta conseguenze sulla misura della indennità di maternità.».

Sarà cura del ginecologo del SSN o con esso convenzionato inviare telematicamente all'INPS il certificato di gravidanza, rilasciato nel corso del settimo mese¹².

Lo stesso medico dovrà fornire alla lavoratrice il *numero univoco di certificato* assegnato dal sistema, e, eventualmente, anche una copia cartacea del certificato medico di gravidanza¹³.

3.3. Congedo di maternità con astensione interamente dopo il parto

(D.Lgs. 26 marzo 2001, n. 151, art. 16, c. 1.1; Circ. Inps 12 dicembre 2019, n. 148 e 29 settembre 2022, n. 106)

Le lavoratrici dipendenti da datori di lavoro del settore privato e quelle iscritte alla Gestione separata¹⁴ hanno la facoltà di astenersi dal lavoro esclusivamente dopo l'evento del parto entro i 5 mesi successivi allo stesso.

L'astensione verrà accordata a condizione che il medico specialista (ostetrico-ginecologico) del SSN o con esso convenzionato e il medico competente ai fini della prevenzione e tutela della salute nei luoghi di lavoro (ove sia prevista la sorveglianza sanitaria) attestino che tale opzione non arreca pregiudizio alla salute della gestante e del nascituro fino alla data presunta del parto ovvero fino all'evento del parto¹⁵, qualora dovesse avvenire in data successiva a quella presunta.

Le certificazioni che conterranno il solo riferimento alla data presunta del parto, attestando l'assenza di pregiudizio alla salute della gestante e del nascituro solo fino a tale data, saranno ritenute idonee a consentire lo svolgimento dell'attività lavorativa fino al giorno antecedente alla data presunta del parto, con conseguente inizio del congedo di maternità dalla data presunta stessa, e per i successivi 5 mesi.

Esempio

Gestante che prosegue l'attività lavorativa fino alla data effettiva del parto a fronte di certificazione sanitaria attestante l'assenza di pregiudizio solo fino alla data presunta del parto

Data presunta parto: 26/6/2019 Data effettiva del parto: 30/6/2019

Riferimento temporale nella certificazione sanitaria:26/6/2019 Durata del congedo di maternità: dal 26/6/2019 al 26/11/2019.

Periodo indennizzato: dal 30/6/2019 al 26/11/2019¹⁶.

Nell'ipotesi in cui prima del parto, o della data presunta del parto, intervenga una malattia, l'inizio del congedo coinciderà con l'inizio della malattia e i giorni *ante partum* (2 mesi) lavorati verranno sommati ai giorni di congedo ordinario *post partum* (3 mesi).

L'Istituto verifica:

• che la data di inizio del congedo di maternità comunicata dalla lavoratrice coincida con la data presunta del parto o con la data effettiva del parto, oppure, qualora non coincida con nessuno dei predetti eventi, che la data ricada all'interno del periodo di *ante partum*, da cui decorrono i 5 mesi di congedo di maternità;

¹² D.Lgs. n. 151/2001, art. 21, c. 1-bis.

Sulle caratteristiche dei certificati e sulle modalità di trasmissione e consultazione, v. Circ. Inps 4 maggio 2017, n. 82.

¹³ Dal 1° ottobre 2021 l'accesso ai servizi digitali dell'Inps non avviene più tramite PIN, ma unicamente attraverso credenziali SPID, CIE e CNS (Circ. Inps 12 agosto 2021, n. 127; Msg. Inps 1° ottobre 2021, n. 3305).

¹⁴ Circ. Inps 12 dicembre 2019, n. 148, par. 2.

¹⁵ Non essendo prevedibile la data effettiva del parto, sarà sufficiente riportare sul certificato la dicitura "fino all'evento del parto".

¹⁶ Premesso che il datore di lavoro non avrebbe dovuto consentire alla gestante l'accesso al luogo di lavoro, i giorni intercorrenti tra la data presunta del parto (26/6/2019) ed il giorno prima del parto (29/6/2019) sono regolarmente conteggiati nel congedo di maternità, ma non possono essere indennizzati in quanto retribuiti dal datore di lavoro e coperti sul piano degli obblighi contributivi.

- l'assenza di un periodo di malattia nel periodo tra l'inizio dell'ottavo mese di gestazione e la data di inizio del congedo di maternità fruito esclusivamente dopo il parto;
- l'assenza di un provvedimento di interdizione anticipata per gravidanza a rischio (art. 17, c. 2, lett. *a*), D.Lgs. n. 151/2001) o, in caso di sussistenza del provvedimento, la cessazione dell'interdizione in data antecedente l'inizio dell'ottavo mese di gravidanza;
- l'assenza di un provvedimento di interdizione anticipata per mansioni o per condizioni di lavoro e ambientali pregiudizievoli (art. 17, c. 2, lett. *b*) e *c*), D.Lgs. n. 151/2001);
- l'effettiva astensione dal lavoro durante i 5 mesi di maternità fruiti esclusivamente dopo l'evento del parto al fine del riconoscimento dell'indennità. Infatti, posto che l'opzione dei 5 mesi dopo il parto non deve comportare conseguenze sulla misura dell'indennità, che deve comunque essere di 5 mesi, ciò non altera il principio generale che durante i 5 mesi, comunque articolati, la lavoratrice dipendente non possa essere adibita al lavoro.

Domanda

La lavoratrice deve presentare, nel corso del settimo mese di gravidanza, apposita domanda di richiesta del congedo di maternità:

- all'INPS, telematicamente, dichiarando di voler fruire della maternità esclusivamente dopo il parto e indicando chiaramente se il termine contenuto nell'attestazione medica è fino alla *data presunta del parto* o fino alla *data effettiva del parto*. La certificazione medica non deve essere prodotta;
- al datore di lavoro, corredata delle attestazioni sanitarie¹⁷ del medico specialista del SSN e, ove presente, del medico aziendale.

Sarà cura del medico specialista del SSN o con esso convenzionato inviare telematicamente all'INPS il certificato di gravidanza¹⁸.

Lo stesso medico dovrà fornire alla lavoratrice il *numero univoco di certificato* assegnato dal sistema, e, eventualmente, anche una copia cartacea del certificato medico di gravidanza¹⁹.

3.4. Congedo di maternità anticipata (interdizione dal lavoro ante partum)

(D.Lgs. 26 marzo 2001, n. 151, art. 17)

Il congedo obbligatorio di maternità può essere anticipato nei seguenti casi:

• Gravi complicanze della gravidanza o persistenti forme morbose che si presume possano essere aggravate dallo stato di gravidanza.

Il provvedimento di interdizione per gravidanza a rischio viene adottato sulla base dello stato di salute della gestante, tale da non consentire la prosecuzione dell'attività lavorativa²⁰.

La richiesta si intende accolta decorsi 7 giorni dalla sua presentazione²¹ ed il provvedimento *definitivo* di interdizione decorrerà dalla data d'inizio dell'astensione dal lavoro, risultante dal Libro unico del lavoro (LUL) e giustificata dal certificato medico rilasciato alla lavoratrice ²².

Sulle caratteristiche dei certificati e sulle modalità di trasmissione e consultazione, v. Circ. Inps 4 maggio 2017, n. 82.

¹⁷ Nelle attestazioni il medico deve dichiarare il termine fino a cui è possibile prestare l'attività lavorativa senza pregiudizio per la salute della lavoratrice e del nascituro ovvero fino alla *data presunta del parto* o fino alla *data effettiva del parto*.

¹⁸ D.Lgs. n. 151/2001, art. 21, c. 1-bis.

¹⁹ Dal 1° ottobre 2021 l'accesso ai servizi digitali dell'Inps non avviene più tramite PIN, ma unicamente attraverso credenziali SPID, CIE e CNS (Circ. Inps 12 agosto 2021, n. 127; Msg. Inps 1° ottobre 2021, n. 3305).

²⁰ L'interdizione riguarda «esclusivamente le condizioni fisiche riferite alla gravidanza, condizioni fisiche che impedirebbero lo svolgimento di una qualsiasi attività lavorativa, anche di quella che potrebbe essere nuovamente intrapresa dalla lavoratrice» Msg. Inps 28 aprile 2023, n. 343.

²¹ In caso di non accoglimento della domanda, la ASL deve comunicare tempestivamente i motivi del diniego e la lavoratrice, entro 10 giorni dal ricevimento della comunicazione, può presentare per iscritto le osservazioni, eventualmente corredate da documenti (art. 10-bis, L. 7 agosto 1990, n. 241).

²² V. Interpello Ministero del lavoro 28 novembre 2006, n. 6584 e Circ. Ministero del lavoro 17 aprile 2008, n. 5249.

Qualora la lavoratrice sia contemporaneamente impiegata con contratto *part-time* presso più datori di lavoro dovrà essere adottato un provvedimento di interdizione per ciascuno dei rapporti di lavoro instaurati²³.

A seguito della trasmissione telematica del *certificato di gravidanza a rischio*, con la data presunta del parto, da parte del medico e del rilascio del *provvedimento di interdizione anticipata* da parte della ASL²⁴, la lavoratrice può presentare all'INPS, prima dell'ottavo mese di gravidanza, apposita domanda di richiesta del congedo anticipato di maternità²⁵.

• Condizioni di lavoro o ambientali pregiudizievoli alla salute della donna e del nascituro.

Qualora il rischio per la salute della gestante o del nascituro derivi dalle mansioni svolte o dalle condizioni di lavoro o ambientali²⁶, il datore di lavoro deve attivarsi per individuare, nell'ambito della valutazione dei rischi²⁷, le lavorazioni che possano risultare pregiudizievoli per le lavoratrici madri e di conseguenza modificarne temporaneamente le condizioni di lavoro o l'orario di lavoro o le mansioni, adibendole se necessario anche a mansioni inferiori, con conservazione della retribuzione precedente, affinché non siano esposte a rischio²⁸.

La lavoratrice deve comunicare immediatamente al suo responsabile lo stato di gravidanza.

Nel caso in cui non sia possibile reperire altre mansioni confacenti²⁹, il datore di lavoro ne dà comunicazione scritta all'Ispettorato Territoriale del Lavoro competente, che può disporre l'immediata interdizione dal lavoro³⁰.

L'ITL può procedere all'accertamento dell'impossibilità da parte del datore di lavoro di adottare misure idonee per l'eliminazione dei rischi per la salute della lavoratrice³¹, ferma restando la possibilità di disporre l'astensione, anche prima di tale accertamento, quando il datore, anche tramite la lavoratrice, produca una dichiarazione «nella quale risulti in modo chiaro, sulla base di elementi tecnici attinenti all'organizzazione aziendale, l'impossibilità di adibirla ad altre mansioni»³².

22

²³ Interpello Ministero del lavoro 28 novembre 2006, n. 6584.

²⁴ Sulla competenza per l'emanazione del provvedimento di interdizione da parte delle ASL, v. D.Lgs. n. 151/2001, art. 17, c. 3; Nota Ministero del lavoro 8 maggio 2012, n. 37; Circ. Ministero del lavoro 16 febbraio 2012, n. 2.

²⁵ Nell'ipotesi in cui non sia stato trasmesso alcun certificato di gravidanza, è possibile utilizzare la data presunta del parto riportata nel provvedimento stesso, in quanto proveniente da struttura pubblica del SSN (Msg. Inps 22 gennaio 2024, n. 287).

²⁶ Il termine "condizioni ambientali" «può essere inteso in senso più ampio e conseguentemente non direttamente legato soltanto alle mansioni svolte ma più in generale alle caratteristiche del contesto ambientale dove è effettuata la prestazione lavorativa.» Nota Ministero del lavoro 29 aprile 2013, n. 7553.

²⁷ La valutazione del rischio per la sicurezza e la salute delle lavoratrici deve «avvenire contestualmente alla valutazione dei rischi generali. Detta valutazione preventiva consente al datore di lavoro di informare le lavoratrici, prima ancora che sopraggiunga una gravidanza, dei rischi esistenti in azienda, delle misure di prevenzione e protezione che egli ritiene di dover adottare in tal caso e, quindi, dell'importanza che le dipendenti gli comunichino tempestivamente il proprio stato, in modo che possano essere valutati con immediatezza i rischi specifici e la conseguente opportunità di spostarle ad altre mansioni compatibili con la gestazione e poi con il periodo di allattamento, fino a sette mesi dopo il parto» (Nota Ministero del lavoro 29 aprile 2013, n. 7553).

²⁸ Il Ministero del lavoro ha ritenuto che la lavoratrice «potrà essere spostata ad altra sede di lavoro ove vi siano condizioni ambientali compatibili, purché ubicata nello stesso comune e previo consenso dell'interessata» (Interpello 19 luglio 2006, n. 1865).

²⁹ Il provvedimento può essere adottato «non solo quando non sussista in assoluto alcuna mansione alternativa cui spostare la lavoratrice, ma anche quando la mansione alternativa astrattamente reperibile, risulti in concreto così poco impegnativa, ad esempio per il fatto di essere già svolta da altri dipendenti, da potersi considerare effettivamente inesigibile» Interpello Ministero del lavoro 28 novembre 2006, n. 6584.

³⁰ Sulla competenza per l'emanazione del provvedimento di interdizione da parte dell'ITL, v. D.Lgs. n. 151/2001, art. 17, c. 4; Nota Ministero del lavoro 8 maggio 2012, n. 37; Circ. Ministero del lavoro 16 febbraio 2012, n. 2.

³¹ L'intervento dell'ITL «risponde ad un'esigenza di tutela della lavoratrice madre attraverso valutazione sostanziale e diretta delle condizioni di lavoro e dell'organizzazione aziendale» (Interpello 8 agosto 2008, n. 28).

³² Circ. Ministero del lavoro 17 aprile 2008, n. 5249.

Il provvedimento di interdizione deve essere emanato entro 7 giorni dalla ricezione della documentazione e l'astensione dal lavoro della lavoratrice decorrerà dalla *data di adozione* del provvedimento stesso³³.

Per la lavoratrice contemporaneamente impiegata con contratto *part-time* presso più datori di lavoro potrà essere adottato un provvedimento di interdizione per ciascuno dei rapporti di lavoro instaurati, considerando singolarmente ciascun rapporto in merito alla pericolosità delle mansioni svolte e alla possibilità di reperire altre mansioni.

A seguito della trasmissione telematica del *certificato di gravidanza a rischio*, con la data presunta del parto, da parte del medico e del rilascio del *provvedimento di interdizione anticipata* da parte della ITL, la lavoratrice può presentare all'INPS, prima dell'ottavo mese di gravidanza, apposita domanda di richiesta del congedo anticipato di maternità.

• Adibizione, durante il periodo di gravidanza, al trasporto e al sollevamento di pesi³⁴, nonché ai lavori pericolosi, faticosi ed insalubri³⁵, con impossibilità di spostamento ad altre mansioni³⁶. La competenza dell'eventuale provvedimento d'interdizione è affidata all'ITL³⁷.

Il *certificato di interruzione di gravidanza* dovrà essere inviato telematicamente all'INPS esclusivamente dal medico del SSN o convenzionato³⁸.

In fase di compilazione il medico deve inserire obbligatoriamente i seguenti dati:

- generalità della lavoratrice;
- settimana di gestazione alla data della visita;
- data presunta del parto;
- data di interruzione della gravidanza.

Lo stesso medico dovrà fornire alla lavoratrice il *numero univoco di certificato* assegnato dal sistema, e, eventualmente, anche una copia cartacea del certificato medico di interruzione della gravidanza³⁹. L'Istituto fornisce assistenza alle lavoratrici e ai datori di lavoro tramite il Contact Center al n. verde 803164 o al n. 06164164.

³³ Nota INL 13 ottobre 2021, n. 1550; Lett.Circ. Ministero del lavoro 17 aprile 2008, n. 5249; Interpelli Ministero del lavoro 1° giugno 2006, n. 97 e 28 novembre 2006, n. 6584.

³⁴ Il divieto è riferito «al trasporto, sia a braccia e a spalle, sia con carretti a ruote su strada o su guida, e al sollevamento dei pesi, compreso il carico e scarico e ogni altra operazione connessa» (All. A, D.Lgs. n. 151/2001).

³⁵ V. All. A e B, D.Lgs. n. 151/2001. V. anche interpello Ministero del lavoro 20 luglio 2015, n. 16.

Per quanto riguarda le lavoratrici esposte a radiazioni ionizzanti:

⁻ non possono svolgere durante la gravidanza, attività in zone classificate o, comunque, essere adibite ad attività che potrebbero esporre il nascituro ad una dose che ecceda un millisievert;

⁻ devono comunicare tempestivamente al proprio datore di lavoro il proprio stato di gravidanza;

⁻ devono comunicare l'intenzione di allattare al seno un neonato. (Art. 8, D.Lgs. n. 151/2001; art. 111, c. 1, lett. *e*) e *f*), D.Lgs. 31 luglio 2020, n. 101)

Il Ministero del lavoro, con nota n. 6165 del 16 marzo 2011, ha ritenuto che le disposizioni di legge si devono applicare «senza troppe "rigidità" dal punto di vista formale, atteso che si tratta di norme poste a tutela della salute e della sicurezza della donna e del bambino».

³⁶ V. Nota Ministero del lavoro 29 aprile 2013, n. 7553.

³⁷ V. Interpello 8 agosto 2008, n. 28 e Circolare Ministero del lavoro 4 marzo 1998, n. 28.

³⁸ D.Lgs. n. 151/2001, art. 21, c. 2-bis.

Sulle caratteristiche dei certificati e sulle modalità di trasmissione e consultazione, v. Circ. Inps 4 maggio 2017, n. 82.

³⁹ Dal 1° ottobre 2021 l'accesso ai servizi digitali dell'Inps non avviene più tramite PIN, ma unicamente attraverso credenziali SPID, CIE e CNS (Circ. Inps 12 agosto 2021, n. 127; Msg. Inps 1° ottobre 2021, n. 3305).

3.5. Congedo di maternità prorogata (interdizione dal lavoro post partum)

(D.Lgs. 26 marzo 2001, n. 151, artt. 6 e 7)

Le lavoratrici madri adibite al trasporto e al sollevamento di pesi⁴⁰, nonché a lavori pericolosi, faticosi ed insalubri⁴¹, con impossibilità di spostamento ad altre mansioni⁴², hanno il diritto di astenersi dal lavoro fino a 7 mesi, a decorrere dalla data effettiva del parto.

Anche se il rischio attinente al sollevamento dei pesi non è valutato nel DVR, l'adibizione a tale mansione è condizione sufficiente per ottenere il provvedimento di interdizione da parte dell'ITL, ferma restando la valutazione circa l'impossibilità di impiego ad altre mansioni.

Le eventuali giornate di congedo obbligatorio *ante partum* non fruite vanno aggiunte al termine dei 7 mesi di congedo *post partum*⁴³.

In caso di *parto prematuro*, «i giorni di congedo obbligatorio non goduti prima del parto vanno aggiunti al termine del periodo di proroga con conseguente riconoscimento di un periodo di congedo post partum complessivamente di maggiore durata»⁴⁴. Il provvedimento di interdizione deve indicare «la data effettiva del parto e far decorrere da tale data i 7 mesi di interdizione post partum, aggiungendo ai predetti 7 mesi, giorni non goduti a causa del parto prematuro»⁴⁵.

Nella domanda da presentare all'INPS per ottenere il *congedo di maternità prorogata* deve essere allegato il certificato o l'autocertificazione dell'avvenuto parto, mentre l'ITL trasmetterà direttamente all'Istituto il provvedimento di interdizione prorogata.

4. Interruzione della gravidanza

(D.Lgs. 26 marzo 2001, n. 151, artt. 16 e 19)

L'interruzione della gravidanza, spontanea o terapeutica, entro il 180° giorno⁴⁶ prima dell'inizio della gestazione⁴⁷ è considerata come *malattia determinata da gravidanza*, non incide sul periodo di comporto e implica il diritto all'*indennità di malattia*⁴⁸, mentre dal 180° giorno (compreso) in poi è considerata *parto prematuro* e rientra nella più favorevole tutela della *maternità*⁴⁹.

Per quanto riguarda le lavoratrici esposte a radiazioni ionizzanti:

⁴⁰ Il divieto è riferito «al trasporto, sia a braccia e a spalle, sia con carretti a ruote su strada o su guida, e al sollevamento dei pesi, compreso il carico e scarico e ogni altra operazione connessa» (All. A, D.Lgs. n. 151/2001).

V. anche Interpello Ministero del lavoro 8 agosto 2008, n. 28.

⁴¹ V. All. A e B, D.Lgs. n. 151/2001.

⁻ non possono svolgere durante la gravidanza, attività in zone classificate o, comunque, essere adibite ad attività che potrebbero esporre il nascituro ad una dose che ecceda un millisievert;

⁻ devono comunicare tempestivamente al proprio datore di lavoro il proprio stato di gravidanza (Art. 8, D.Lgs. n. 151/2001; art. 111, c. 1, lett. *e*), D.Lgs. 31 luglio 2020, n. 101);

⁻ non possono essere esposte a rischio di contaminazione durante il periodo di allattamento (Interpello Ministero del lavoro 4 agosto 2008, n. 26);

⁻ devono comunicare l'intenzione di allattare al seno il neonato (art. 111, c. 1, lett. f), D.Lgs. 31 luglio 2020, n. 101).

⁴² V. Nota Ministero del lavoro 29 aprile 2013, n. 7553.

⁴³ Nota INL 13 ottobre 2021, n. 1550.

⁴⁴ Circ. Inps 29 aprile 2010, n. 62, par. 3.

⁴⁵ Nota INL 2 aprile 2021, n. 553.

⁴⁶ Per stabilire se l'interruzione della gravidanza si verifica entro il 180° giorno (più precisamente entro il 179° giorno) dall'inizio della gestazione, il concepimento deve avvenire 300 giorni prima della data presunta del parto, come indicata nel certificato medico di gravidanza, senza includere nel computo tale ultima data (Msg. Inps 18 aprile 2011, n. 9042).

⁴⁷ La gestazione viene fatta iniziare dal primo giorno dell'ultimo ciclo mestruale.

⁴⁸ L. 26 marzo 2001, n. 151, art. 19, c. 1; D.P.R. 25 novembre 1976, n. 1026, art. 12, c. 1; Interpello Ministero del lavoro 5 giugno 2009, n. 51; Msg. Inps 18 aprile 2011, n. 9042.

V. anche Circ. Inail 11 luglio 2001, n. 51.

⁴⁹ D.P.R. 25 novembre 1976, n. 1026, art. 12, c. 1; Interpello Ministero del lavoro 5 giugno 2009, n. 51; Msg. Inps 18 aprile 2011, n. 9042.

A seguito dell'interruzione spontanea o terapeutica della gravidanza, avvenuta a decorrere dal 180° giorno dall'inizio della gestazione, la lavoratrice ha, alternativamente, la facoltà di:

- riprendere in qualsiasi momento l'attività lavorativa⁵⁰, con un preavviso di 10 giorni al datore di lavoro, a condizione che il ginecologo del SSN o con esso convenzionato e, ove presente, il medico competente ai fini della prevenzione e tutela della salute nei luoghi di lavoro attestino che la ripresa dell'attività non arrechi pregiudizio alla salute⁵¹;
- astenersi dal lavoro esclusivamente dopo l'evento del parto entro 5 mesi successivi allo stesso con la possibilità di fruire del congedo di maternità per tutti i 5 mesi – a condizione che il medico specialista del Servizio sanitario nazionale o con esso convenzionato e il medico competente ai fini della prevenzione e tutela della salute nei luoghi di lavoro attestino che tale opzione non arrechi pregiudizio alla salute della gestante e del nascituro⁵².

La lavoratrice che riprende l'attività lavorativa, rinunciando in tutto o in parte al congedo di maternità post partum, non ha diritto all'indennità di maternità a decorrere dalla data della ripresa dell'attività stessa.

La data di ripresa dell'attività è comprovata dalla lavoratrice mediante dichiarazione sostitutiva di atto notorio.

In particolare l'interessata deve dichiarare sotto la propria responsabilità:

- di aver presentato al datore di lavoro le specifiche attestazioni mediche previste, nelle quali è dichiarato che le proprie condizioni di salute sono compatibili con la ripresa del lavoro;
- la data di ripresa dell'attività lavorativa.

I certificati di interruzione di gravidanza vanno trasmessi telematicamente all'INPS dal medico di base del SSN o convenzionato⁵³ che dovrà inserire obbligatoriamente i seguenti dati:

- generalità della lavoratrice:
- settimana di gestazione alla data della visita;
- data presunta del parto;
- data di interruzione della gravidanza⁵⁴.

5. Adozione e affidamento

(D.Lgs. 26 marzo 2001, n. 151, art. 26; Circ. Inps 4 febbraio 2008, n. 16)

5.1. Adozione

Il congedo di maternità spetta alla lavoratrice, a prescindere dall'età del minore all'atto dell'adozione, per un periodo massimo di 5 mesi⁵⁵, in caso di:

- adozione nazionale: il congedo deve essere fruito durante i primi 5 mesi successivi all'effettivo ingresso del minore nella famiglia della lavoratrice;
- adozione internazionale: il congedo può essere fruito entro i 5 mesi successivi all'ingresso del minore in Italia.

Il congedo può essere fruito, anche parzialmente e in modo frazionato, prima dell'ingresso del minore in Italia, durante il periodo di permanenza all'estero richiesto per l'incontro con il minore e

⁵⁰ Anche in caso di interruzione verificatasi in coincidenza del 180° giorno (Circ. Inps 27 ottobre 2011, n. 139 e Msg Inps 18 aprile 2011, n. 9042).

⁵¹ D.Lgs. n. 151/2001, art. 16, c. 1-bis; Circ. Inps 27 ottobre 2011, n. 139, par. 1.

⁵² D.Lgs. n. 151/2001, art. 16, c. 1.1; Circ. Inps 12 dicembre 2019, n. 148, par. 1.

⁵³ Interpello Ministero del lavoro 19 agosto 2008, n. 32 e Circ. Inps 29 aprile 2010, n. 62, par. 4.

⁵⁴ D.Lgs. n. 151/2001, art. 21; Circ. Inps 4 maggio 2017, n. 82, par. 3.

⁵⁵ Per la precisazione 5 mesi e 1 giorno ovvero 5 mesi successivi all'effettivo ingresso del minore in famiglia o in Italia e il giorno stesso dell'ingresso. Il diritto spetta per l'intero periodo anche nel caso in cui, durante il congedo, il minore raggiunga la maggiore età.

gli adempimenti relativi alla procedura adottiva⁵⁶. Il congedo non fruito antecedentemente all'ingresso del minore in Italia è fruito, anche frazionatamente, entro i 5 mesi dal giorno successivo all'ingresso medesimo. Nel caso di interruzione della procedura adottiva, il periodo di assenza fruito dal dipendente per gli adempimenti è comunque considerato come congedo di maternità⁵⁷.

L'ente autorizzato alla gestione della procedura di adozione certifica la data di ingresso del minore e l'avvio presso il tribunale italiano delle procedure di conferma della validità dell'adozione o di riconoscimento dell'affidamento preadottivo, tale certificazione deve essere allegata dalla lavoratrice alla domanda di richiesta dell'indennità⁵⁸.

L'indennità viene erogata anche per i periodi di permanenza all'estero, ma è erogabile solo dopo l'ingresso in Italia del minore.

5.2. Affidamento

Nel caso di affidamento (non preadottivo) di minore, a prescindere dall'età, la lavoratrice ha diritto al congedo, continuativo o frazionato, per un periodo massimo di 3 mesi, nell'arco temporale di 5 mesi a decorrere dalla data di affidamento.

Le lavoratrici adottive o affidatarie debbono produrre:

- l'atto di adozione o di affidamento;
- il certificato di nascita del bambino;
- idonea documentazione comprovante la data di effettivo ingresso del bambino stesso nella famiglia adottiva o affidataria.

In caso di ricovero del minore in una struttura pubblica o privata, la lavoratrice adottante/affidataria ha diritto di chiedere la sospensione del congedo e di godere del residuo periodo dalla data di dimissione del bambino.

6. Ricovero del neonato

(D.Lgs. 26 marzo 2001, n. 151, art. 16-bis; Circ. Inps 28 aprile 2016, n. 69, par. 2)

In caso di ricovero del neonato, a prescindere dal motivo, in una struttura pubblica o privata, la madre lavoratrice dipendente o iscritta alla Gestione separata, ha il diritto di chiedere la sospensione del congedo di maternità per il periodo *post partum*, e di godere del congedo, in tutto o in parte, dalla data di dimissione del bambino.

L'Inps ha precisato che:

- per *data di sospensione del congedo* deve intendersi la data a partire dalla quale la lavoratrice riprende l'attività lavorativa, essa presuppone il ricovero del neonato, ma non coincide necessariamente con tale data;
- la *data di ripresa della fruizione del congedo residuo* coincide con la data delle dimissioni del bambino oppure con la data (precedente alle dimissioni) in cui la lavoratrice riprende a fruire del congedo residuo;
- la *data delle dimissioni del neonato* rappresenta il limite temporale oltre il quale non è possibile rinviare la fruizione del periodo di congedo di maternità ancora spettante. Ciò non esclude che la lavoratrice possa fruire del congedo residuo anche prima della data delle dimissioni;
- il differimento del congedo non può essere richiesto in caso di:

-

⁵⁶ La lavoratrice che, per il periodo di permanenza all'estero, non richiede o richiede solo in parte il congedo di maternità, può fruire di un congedo non retribuito, senza diritto ad indennità.

⁵⁷ Interpello Ministero del lavoro 5 novembre 2010, n. 39.

⁵⁸ D.M. 4 aprile 2002, art. 2 così come modificato dal D.M. 24 febbraio 2016.

V. anche Msg. Inps 13 aprile 2016, n. 1614 e Circ. Inps 20 aprile 2018, n. 66.

- parto a termine, ovvero di parto verificatosi in coincidenza con la data presunta del parto oppure in data successiva;
- parto prematuro, quando il ricovero del neonato non sia conseguenza della prematurità della nascita, ma sia dovuto ad altri motivi.

La sospensione può essere richiesta una sola volta per ogni figlio ed è subordinata alla consegna al datore di lavoro di:

- una dichiarazione del ricovero del neonato;
- un'attestazione del medico specialista del SSN, o con esso convenzionato, e del medico aziendale che affermi la compatibilità dello stato di salute della donna con la ripresa dell'attività lavorativa⁵⁹. La lavoratrice madre dovrà, infine, comunicare al datore di lavoro la data a decorrere dalla quale fruirà del periodo di congedo residuo.

Esempio

Data parto: 28 dicembre 2015

Data fine congedo: 28 marzo 2016 (data parto coincidente con la data presunta)

Data ricovero: 10 gennaio 2016

Data sospensione congedo (cioè data di ripresa del lavoro): 12 gennaio 2016

Periodo residuo di congedo: giorni 77 giorni

Data dimissioni: 15 maggio 2016

Fruizione congedo residuo: dal 15 maggio 2016 al 30 luglio 2016

La lavoratrice può decidere di riprendere a fruire del periodo residuo anche prima della data di dimissioni, es. dal 1° maggio 2016. In tale caso, il congedo termina il 16 luglio 2016.

Se la lavoratrice riprendesse il congedo dal giorno successivo alla data delle dimissioni, ossia dal 16 maggio, il giorno delle dimissioni (15 maggio 2016) sarebbe conteggiato ai fini della durata del congedo ma non sarebbe indennizzato a tale titolo. L'indennizzo sarà corrisposto solo per i giorni di effettiva astensione dal lavoro, ossia dal 16 maggio 2016 al 30 luglio 2016, per un totale di 76 giorni anziché di 77 giorni).

La sospensione del congedo di maternità trova applicazione anche per l'adozione e l'affidamento di minori⁶⁰, questo comporta il fatto che se nei 5 mesi dall'ingresso in famiglia il bambino adottato/affidato viene ricoverato in una struttura pubblica o privata, il congedo di maternità residuo può essere fruito anche oltre il termine dei 5 mesi.

Esempio

Data ingresso in Italia: 30 ottobre 2015

Periodo di congedo spettante a tale data: 4 mesi (si ipotizza che un mese è stato riconosciuto per la permanenza

Data ricovero bambino: 3 marzo 2016

Arco temporale teorico per fruire del periodo residuo (5 mesi dall'ingresso in Italia): 30 marzo 2016

Periodo di congedo residuo a tale data: 20 giorni

Data dimissioni: 25 aprile 2016

Fruizione del congedo residuo (20 giorni): dal 25 aprile al 22 maggio 2016 (il congedo residuo quindi è fruibile

oltre i teorici 5 mesi dall'ingresso in Italia)

Se la lavoratrice riprendesse a fruire del congedo oltre la data di dimissioni, ad esempio dal 2 maggio anziché dal 25 aprile 2016, il congedo sarebbe computato comunque dal 25 aprile 2016, ma verrebbe indennizzato solo per i giorni di effettiva astensione, ossia dal 2 al 14 maggio 2016, per un totale di 13 giorni anziché di 20 giorni.

V. anche Msg. Inps 9 novembre 2023, n. 3951.

⁵⁹ In assenza dell'attestazione medica non è consentito il rientro al lavoro.

⁶⁰ D.Lgs. n. 151/2001, art. 26, c. 6-bis.

La lavoratrice deve comunicare all'Inps:

- la data di sospensione del congedo di maternità e contestualmente:
 - dichiarare di aver comunicato al datore di lavoro il ricovero del figlio presso una struttura ospedaliera e di aver consegnato l'attestazione medica⁶¹ nella quale si dichiara la compatibilità del proprio stato di salute con la ripresa dell'attività lavorativa;
 - consegnare la certificazione medica, rilasciata dalla struttura ospedaliera (pubblica o privata) presso cui è ricoverato il neonato, attestante il rapporto causa-effetto esistente tra la nascita prematura e l'immediato ricovero dello stesso;
- la *data di ripresa del congedo di maternità* corredata dalla dichiarazione contenente la data delle dimissioni del bambino.

7. Indennità di maternità

(D.Lgs. 26 marzo 2001, n. 151, artt. 22-24)

7.1. Lavoratrici beneficiarie

Le seguenti lavoratrici, in possesso dei requisiti richiesti, hanno diritto all'indennità di maternità:

- dipendenti da datori di lavoro privati, comprese le:
 - dirigenti⁶²;
 - apprendiste⁶³;
 - lavoratrici a tempo parziale⁶⁴;
 - lavoratrici distaccate:
 - lavoratrici con contratto di somministrazione di lavoro;
 - lavoratrici con contratto di lavoro intermittente⁶⁵;
- lavoratrici dipendenti da amministrazioni pubbliche;
- lavoratrici disoccupate o sospese⁶⁶;
- lavoratrici agricole a tempo determinato (OTD) con almeno 51 gg. di lavoro prestati nell'anno precedente ovvero nell'anno in corso prima dell'inizio della maternità⁶⁷;
- lavoratrici agricole (dirigenti e impiegate) a tempo indeterminato (OTI)⁶⁸;
- collaboratrici domestiche e familiari (colf e badanti) con 52 settimane di lavoro nei 2 anni precedenti ovvero di 26 settimane nell'anno precedente l'inizio del congedo di maternità⁶⁹;
- dipendenti di cooperative (operaie e impiegate socie e non socie);
- dipendenti da aziende esercenti pubblici servizi di trasporto;
- lavoratrici a domicilio⁷⁰. La corresponsione dell'indennità è subordinata alla restituzione al committente, all'inizio del congedo di maternità, di tutte le merci e il lavoro avuto in consegna, anche se non ultimato;
- lavoratrici in aspettativa politica o sindacale⁷¹;
- lavoratrici dello spettacolo;
- lavoratrici impegnate in attività di pubblica utilità (APU) o socialmente utili (ASU)⁷²;
- lavoratrici dipendenti adottanti o affidatarie;

13

⁶¹ Naturalmente in caso di adozione o affidamento l'attestazione non deve essere prodotta.

⁶² Circ. Inps 23 maggio 2006, n. 76.

⁶³ D.Lgs. 15 giugno 2015, n. 81, art. 42, c. 6, lett. *d*).

⁶⁴ V. Circ. Inps 12 dicembre 2019, n. 148, par. 1.9.

⁶⁵ V. Circ. Inps 13 marzo 2006, n. 41, par. 4.2.

⁶⁶ D.Lgs. n. 151/2001, art. 64; Circ. Inps 12 maggio 2015, n. 94, par. 2.7.

⁶⁷ D.Lgs. n. 151/2001, art. 61; Msg. Inps 7 dicembre 2007, n. 29676.

⁶⁸ D.Lgs. n. 151/2001, art. 61.

⁶⁹ La settimana deve essere di almeno 24 ore lavorate.

⁷⁰ D.Lgs. n. 151/2001, art. 61. V. anche D.P.R. 25 dicembre 1976, n. 1026, art. 19

⁷¹ V. L. 20 maggio 1970, n. 300, art. 31, c. 4 e Circ. Inps 20 marzo 2000, n. 63.

⁷² D.Lgs. n. 151/2001, art. 65.

- lavoratrici iscritte alla Gestione Separata INPS (non iscritte ad altra forma previdenziale obbligatoria e non pensionate);
- lavoratrici autonome⁷³;
- lavoratrici libere professioniste iscritte ad un ente che gestisce forme obbligatorie di previdenza⁷⁴;
- lavoratrici dipendenti dalle imprese dello Stato, dagli Enti pubblici e dagli Enti locali privatizzate⁷⁵;
- lavoratrici dipendenti da cooperative (operaie e impiegate socie e non socie);
- dipendenti (operaie e impiegate) da aziende esercenti pubblici servizi di trasporto.

7.2. Misura dell'indennità

Ferme le previsioni contrattuali più favorevoli, alle lavoratrici spetta un'indennità giornaliera pari all'80% della retribuzione per tutto il periodo del congedo di maternità.

Per retribuzione s'intende la *retribuzione media globale giornaliera* del periodo di paga quadrisettimanale o mensile scaduto ed immediatamente precedente a quello nel corso del quale ha avuto inizio il congedo di maternità; va poi aggiunto il rateo giornaliero relativo alla gratifica natalizia o alla tredicesima mensilità e agli altri premi o mensilità o trattamenti accessori eventualmente erogati alla lavoratrice.

Concorrono a formare la retribuzione gli stessi elementi che vengono considerati agli effetti della determinazione delle prestazioni dell'assicurazione obbligatoria per le indennità economiche di malattia.

Retribuzione media globale giornaliera⁷⁶

Per retribuzione media globale giornaliera si intende l'importo che si ottiene dividendo per 30 l'importo totale della retribuzione del mese precedente a quello nel corso del quale ha avuto inizio il congedo.

- Per le lavoratrici che non abbiano svolto l'intero periodo lavorativo mensile per sospensione del rapporto di lavoro con diritto alla conservazione del posto per interruzione del rapporto stesso o per recente assunzione, per retribuzione media globale giornaliera si intende l'importo che si ottiene dividendo l'ammontare complessivo degli emolumenti percepiti nel periodo di paga preso in considerazione per il numero di giorni lavorati, o comunque retribuiti, risultanti dal periodo stesso.
- Per le operaie dei settori non agricoli, per retribuzione media globale giornaliera s'intende:
 - nei casi in cui, o per contratto di lavoro o per la effettuazione di ore di lavoro straordinario, l'orario medio effettivamente praticato superi le 8 ore giornaliere, l'importo che si ottiene dividendo l'ammontare complessivo degli emolumenti percepiti nel periodo di paga preso in considerazione per il numero dei giorni lavorati o comunque retribuiti;
 - nei casi in cui, o per esigenze organizzative contingenti dell'azienda o per particolari ragioni di carattere personale della lavoratrice, l'orario medio effettivamente praticato risulti inferiore a quello previsto dal contratto di lavoro della categoria, l'importo che si ottiene dividendo l'ammontare complessivo degli emolumenti percepiti nel periodo di paga preso in considerazione per il numero delle ore di lavoro effettuato e moltiplicando il quoziente ottenuto per il numero delle ore giornaliere di lavoro previste dal contratto stesso. Nei casi in cui i contratti di lavoro prevedano, nell'ambito di una settimana, un orario di lavoro identico per i primi cinque giorni della settimana e un orario ridotto per il sesto giorno, l'orario giornaliero è quello che si ottiene dividendo per sei il numero complessivo delle ore settimanali contrattualmente stabilite;
 - in tutti gli altri casi, l'importo che si ottiene dividendo l'ammontare complessivo degli emolumenti percepiti nel periodo di paga preso in considerazione per il numero di giorni lavorati, o comunque retribuiti, risultanti dal periodo stesso.

⁷⁴ D.Lgs. n. 151/2001, art. 70.

⁷⁶ D.Lgs. n. 151/2001, art. 23.

⁷³ D.Lgs. n. 151/2001, art. 66.

⁷⁵ Circ. Inps 30 dicembre 2008, n. 114 e Msg. Inps 10 febbraio 2009, n. 3352.

Lavoratrici disoccupate

Lavoratrice disoccupata con indennità di disoccupazione (NASpI)

L'evento di maternità è sempre indennizzato quando insorge entro i 60 giorni dalla cessazione del rapporto di lavoro, da calcolarsi con riferimento alla data presunta del parto e non a quella effettiva.

Qualora il "congedo di maternità" abbia inizio trascorsi 60 giorni dalla risoluzione del rapporto di lavoro e la lavoratrice si trovi, all'inizio del periodo di "congedo" stesso, disoccupata e in godimento dell'indennità di disoccupazione, ha diritto all'indennità giornaliera di maternità anziché all'indennità ordinaria di disoccupazione che verrà poi ripristinata per la parte residua al termine del periodo di maternità⁷⁷.

Ai fini del computo dei 60 giorni, non si deve tener conto del periodo di assenza per:

- malattia o infortunio:
- congedo parentale o congedo per la malattia del figlio fruito per una precedente maternità;
- accudire minori in affidamento;
- mancata prestazione lavorativa prevista dal contratto di lavoro a tempo parziale di tipo verticale;
- congedo straordinario fruito per l'assistenza al coniuge convivente o a un figlio, portatori di handicap in situazione di gravità accertata.

Lavoratrice disoccupata senza indennità di disoccupazione

La lavoratrice priva dell'indennità di disoccupazione perché nell'ultimo biennio ha effettuato lavorazioni alle dipendenze di terzi non soggette all'obbligo dell'assicurazione contro la disoccupazione, ha diritto all'indennità giornaliera di maternità, purché:

- al momento dell'inizio del "congedo di maternità" non siano trascorsi più di 180 giorni dalla data di risoluzione del rapporto;
- nell'ultimo biennio che precede il suddetto periodo risultino a suo favore 26 contributi settimanali.

Lavoratrice in CIG

La lavoratrice che, nel caso di "congedo di maternità" iniziato dopo 60 giorni dalla data di sospensione dal lavoro, si trovi, all'inizio del congedo stesso, sospesa e in godimento del trattamento di integrazione salariale a carico della Cassa integrazione guadagni, ha diritto, in luogo di tale trattamento, all'indennità giornaliera di maternità.

Alle lavoratrici che si dimettono volontariamente durante il periodo che va dall'inizio della gravidanza al compimento di 1 anno di età del bambino⁷⁸ e hanno maturato almeno 13 settimane di contributi negli ultimi 4 anni, spetta, alternativamente, sia l'indennità di maternità e sia la NASpI. Le dimissioni non richiedono preavviso, ma una volta consegnata la relativa lettera al datore di lavoro è necessaria la convalida da parte dell'ITL per confermare la risoluzione del rapporto di lavoro⁷⁹.

Lavoratrici distaccate

In caso di distacco il datore di lavoro rimane responsabile del trattamento economico e normativo a favore della lavoratrice⁸⁰.

Lavoratrici part time

L'indennità di maternità deve essere riproporzionata in ragione della ridotta entità della prestazione lavorativa.

Nel caso in cui la lavoratrice a tempo parziale e il datore di lavoro abbiano concordato la trasformazione del rapporto di lavoro in rapporto a tempo pieno per un periodo in parte coincidente

⁷⁷ V. anche Circ. Inps 12 maggio 2015, n. 94, par. 2.7.

⁷⁸ La disposizione è valida anche nel caso di adozione e di affidamento, entro 1 anno dall'ingresso del minore nel nucleo familiare.

⁷⁹ D.Lgs. n. 151/2001, art. 55. V. anche Cass. 3 marzo 2014, n. 4919 e Cass. 17 giugno 2019, n. 16176.

⁸⁰ D.Lgs. 10 settembre 2003, n. 276, art. 30, c. 2; Circ. Inps 13 marzo 2006, n. 41, par. 3.2.

con quello del congedo di maternità, è assunta a riferimento la base di calcolo più favorevole della retribuzione⁸¹.

Quando il congedo di maternità non rientra totalmente nella fase lavorativa, ma cade in tutto o in parte durante la pausa contrattuale – anche per i casi di astensione esclusivamente dopo l'evento del parto – l'indennità è erogabile, con il riproporzionamento della retribuzione media giornaliera, per l'intero periodo di maternità, compreso quello rientrante nella pausa lavorativa⁸².

Lavoratrici impegnate in lavori socialmente utili (ASU/APU)

L'indennità di maternità è pari all'80% dell'importo dell'assegno per attività socialmente utili⁸³.

Lavoratrici parasubordinate:

L'indennità di maternità (per i 2 mesi antecedenti la data del parto ed i 3 mesi successivi alla data stessa⁸⁴) è pari all'80% di 1/365 del reddito medio giornaliero degli ultimi 12 mesi a condizione che le lavoratrici:

- siano iscritte alla Gestione separata Inps;
- non siano iscritte ad altre forme obbligatorie di previdenza;
- non siano titolari di pensione diretta o di reversibilità;
- risultino attribuite almeno 3 mensilità di contribuzione⁸⁵, comprensive dell'aliquota maggiorata (0,72%), nei 12 mesi precedenti l'inizio del periodo indennizzabile⁸⁶.

L'indennità spetta anche nel caso in cui, al momento dell'evento indennizzabile (due mesi prima della data del parto o data di ingresso in famiglia del minore per adozione/affidamento), la lavoratrice madre non risulti più iscritta alla Gestione separata, ma abbia comunque maturato il requisito contributivo minimo.

Le lavoratrici durante il periodo di maternità possono continuare a prestare attività lavorativa e quindi cumulare il compenso con l'indennità Inps.

Lavoratrici a domicilio

L'indennità di maternità è pari all'80% del salario medio contrattuale giornaliero, vigente nella provincia per i lavoratori interni, aventi qualifica operaia, della stessa industria. Qualora, per l'assenza nella stessa provincia di industrie similari che occupano lavoratori interni, non possa farsi riferimento al salario contrattuale provinciale si farà riferimento alla media dei salari contrattuali provinciali vigenti per la stessa industria nella regione, e, qualora anche ciò non fosse possibile, si farà riferimento alla media dei salari provinciali vigenti nella stessa industria del territorio nazionale⁸⁷.

ο.

⁸¹ D.Lgs. n. 151/2001, n. 151, art. 60.

⁸² V. Circ. Inps 12 dicembre 2019, n. 148, par. 1.9 e Circ. Inps 13 marzo 2006, n. 41, par. 6.2.

⁸³ D.Lgs. n. 151/2001, art. 65, c. 2; Circ. Inps 12 aprile 1999, n. 86, par. 1, lett. *g*).

⁸⁴ In questo periodo, per le lavoratrici iscritte alla Gestione separata dei lavoratori autonomi, non sussiste l'obbligo di astensione dal lavoro.

⁸⁵ L'indennità compete anche in caso di mancato versamento alla Gestione dei relativi contributi previdenziali da parte del committente (c.d. automaticità delle prestazioni). V.: D.Lgs. n. 151/2001, art. 64-*ter* e Circ. Inps 26 febbraio 2016, n. 42, par. 2.

⁸⁶ V.: D.Lgs. n. 151/2001, art. 64; D.M. 4 aprile 2002; D.M. 12 luglio 2007; Circ. Inps 29 luglio 2002, n. 138; Circ. Inps 26 maggio 2003, n. 93; Circ. Inps 21 dicembre 2007, n. 137; Circ. Inps 26 febbraio 2016, n. 42; Circ. Inps 16 novembre 2018, n. 109.

Per i casi di adozione o affidamento, v.: Circ. Inps 21 dicembre 2007, n. 137; Circ. Inps 26 febbraio 2016, n. 42, par. 1; Circ. Inps 20 aprile 2018, n. 66.

Per le lavoratrici madri iscritte alla gestione separata dei collaboratori coordinati e continuativi, nel caso di successione di due periodi di astensione obbligatoria, l'indennità di maternità relativa al secondo periodo va computata tenendo conto sia dei contributi connessi ai redditi prodotti nei 12 mesi anteriori al periodo indennizzabile, sia dell'ammontare della perioda indennità di maternità corrisposta nel medesimo periodo. Cass. 12 agosto 2022, n. 24754.

⁸⁷ D.Lgs. n. 151/2001, art. 61, c. 2 e 3.

Lavoratrici dello spettacolo

Le lavoratrici iscritte al Fondo pensione lavoratori dello spettacolo (FPLS) hanno diritto, nei 2 mesi antecedenti il parto e nei 3 mesi successivi, alle tutele previste per la maternità rispettivamente per i rapporti di lavoro subordinato o autonomo⁸⁸.

Per i periodi di astensione lavorativa viene riconosciuta un'indennità pari all'80% della retribuzione media globale giornaliera⁸⁹.

Per le lavoratrici con un rapporto di lavoro autonomo l'attività deve essere stata prestata nei 12 mesi antecedenti l'inizio del periodo indennizzabile di maternità e devono essere presenti redditi da lavoro dello spettacolo su cui parametrare l'indennità di maternità.

Lavoratrici autonome

Le lavoratrici autonome (artigiane, esercenti attività commerciali, coltivatrici dirette, colone, mezzadre, imprenditrici agricole a titolo principale, pescatrici autonome della piccola pesca marittima e delle acque interne) hanno diritto a un'indennità di maternità per i 2 mesi precedenti la data presunta e per i 3 mesi successivi alla data effettiva del parto; non è richiesto l'obbligo di astensione dall'attività lavorativa, è quindi possibile il cumulo compensi-indennità di maternità.

I requisiti per ottenere il riconoscimento dell'indennità sono:

- il possesso della qualifica di lavoratrice autonoma, rilevabile dall'iscrizione nella relativa gestione previdenziale;
- la copertura contributiva del periodo indennizzabile per maternità.

L'indennità spetta nella misura dell'80% della retribuzione giornaliera stabilita annualmente dalla legge per il tipo di attività svolta, per complessivi 5 mesi, anche in caso di adozione o di affidamento di minore.

L'indennità è corrisposta anche:

- per i periodi antecedenti i 2 mesi prima del parto, in caso di gravi complicanze della gravidanza o di persistenti forme morbose che si presume possano essere aggravate dallo stato di gravidanza sulla base di accertamenti medici;
- per un periodo di 30 giorni, in caso di interruzione della gravidanza, spontanea o volontaria, verificatasi non prima del terzo mese di gravidanza.

L'indennità viene corrisposta per l'intero periodo di maternità se:

- l'iscrizione alla propria gestione è richiesta entro 30 gg. dall'inizio dell'attività per artigiani e commercianti ed entro 90 gg. per gli altri casi;
- l'attività è iniziata prima dell'inizio del periodo di maternità.

Nel caso in cui l'attività lavorativa sia stata intrapresa successivamente all'inizio del periodo di maternità, la prestazione deve essere erogata dalla data di inizio dell'attività.

Se l'iscrizione alla gestione di appartenenza avviene successivamente a quella di inizio del periodo di maternità, l'indennità spetta a partire dalla data della domanda di iscrizione⁹⁰.

Lavoratrici libere professioniste

Alle lavoratrici libere professioniste, iscritte ad un ente che gestisce forme obbligatorie di previdenza, è corrisposta un'indennità di maternità per i 2 mesi antecedenti la data del parto e i 3 mesi successivi alla stessa. Nel caso di gravi complicanze della gravidanza o di persistenti forme morbose che si presume possano essere aggravate dallo stato di gravidanza, sulla base degli accertamenti medici, l'indennità di maternità è corrisposta anche per i periodi antecedenti i due mesi prima del parto.

L'indennità di maternità è pari ai cinque dodicesimi dell'80% del reddito professionale percepito e denunciato ai fini IRPEF dalla libera professionista iscritta nel secondo anno anteriore a quello

⁸⁸ D.Lgs. n. 151/2001, art. 59-bis. V. Circ. Inps 10 dicembre 2021, n. 182 e Msg. Inps 17 dicembre 2023, n. 3767.

⁸⁹ Per le lavoratrici autonome dello spettacolo l'indennità è riconosciuta a prescindere dall'effettiva astensione dall'attività lavorativa, purché sia accertata l'iscrizione al FPLS.

⁹⁰ D.Lgs. n. 151/2001, art. 68; Circ. Inps 26 luglio 2002, n. 136; Circ. Inps 27 ottobre 2022, n. 122, par. 4.

dell'evento ed è corrisposta dai competenti Enti di previdenza e assistenza⁹¹ anche in presenza di una effettiva prestazione lavorativa.⁹²

In ogni caso l'indennità non può essere inferiore a 5 mensilità di retribuzione calcolata nella misura pari all'80% del salario minimo giornaliero.

L'indennità spetta in misura intera anche a seguito di interruzione di gravidanza, dopo il compimento del sesto mese, per motivi spontanei o volontari.

L'indennità è corrisposta, dall'Inps, anche nei seguenti casi:

- risoluzione del rapporto di lavoro per giusta causa (colpa grave da parte della lavoratrice)⁹³;
- dimissioni volontarie⁹⁴;
- cessazione dell'attività dell'azienda;
- ultimazione della prestazione per la quale la lavoratrice è stata assunta;
- risoluzione del rapporto di lavoro per la scadenza del termine;
- sospensione, assenza dal lavoro senza retribuzione, purché tra l'inizio della sospensione, dell'assenza o della disoccupazione e quello di detto periodo non siano decorsi più di 60 giorni⁹⁵.
- bambino nato morto;
- bambino deceduto successivamente al parto;
- interruzione di gravidanza dopo il 180° giorno di gestazione.

L'indennità non spetta alle lavoratrici gestanti in *aspettativa non retribuita* che si trovino, all'inizio del periodo di congedo di maternità, assenti dal lavoro da più di 60 giorni⁹⁶.

Il diritto all'indennità si prescrive entro 1 anno, a decorrere dal giorno successivo alla fine del congedo di maternità. Per non perdere il diritto all'indennità la lavoratrice, prima dello scadere dell'anno, deve presentare una richiesta scritta all'Inps⁹⁷.

8. Malattia

(D.Lgs. n. 151/2001, art. 22, c. 2; Circ. Inps 17 gennaio 2003, n. 8, par. 5)

La malattia insorta durante il congedo di maternità (astensione obbligatoria) non è indennizzabile, in quanto l'indennità per congedo di maternità è comprensiva di ogni altra indennità spettante per malattia.

9

⁹¹ V. All. D, D.Lgs. n. 151/2001.

⁹² D.Lgs. n. 151/2001, artt. 70 e 71. V. anche gli Interpelli del Ministero del lavoro n. 4 del 29 maggio 2018 e n. 7 del 12 dicembre 2018

⁹³ V. Circ. Inps 17 gennaio 2003, n. 8, par. 12 e Circ. 28 aprile 2016, n. 69, par. 4.

⁹⁴ La risoluzione consensuale del rapporto o la richiesta di dimissioni presentate dalla lavoratrice, durante il periodo di gravidanza, e dalla lavoratrice durante i primi 3 anni di vita del bambino o nei primi 3 anni di accoglienza del minore adottato o in affidamento, o, in caso di adozione internazionale, nei primi 3 anni decorrenti dalle comunicazioni previste devono essere convalidate dai servizi ispettivi ministeriali competenti per territorio. Solo l'approvazione delle dimissioni rende efficace la risoluzione del rapporto di lavoro, ma non anche il diritto all'indennità di maternità che verrà corrisposto indipendentemente dalla convalida stessa. Art. 55, c. 4, D.Lgs. n. 151/2001 e Circ. Inps 17 gennaio 2003, n. 8, par. 9. V. anche Cass. ord. 23 febbraio 2023, n. 5598.

⁹⁵ Ai fini del computo dei predetti 60 giorni, non si tiene conto delle assenze dovute a malattia o ad infortunio sul lavoro, accertate e riconosciute dagli enti gestori delle relative assicurazioni sociali, né del periodo di congedo parentale o di congedo per la malattia del figlio fruito per una precedente maternità, né del periodo di assenza fruito per accudire minori in affidamento, né del periodo di mancata prestazione lavorativa prevista dal contratto di lavoro a tempo parziale di tipo verticale.

⁹⁶ D.Lgs. n. 151/2001, art. 24, c. 2. V. anche Cass. 24 marzo 2017, n. 7675.

In merito al *congedo straordinario* fruito per l'assistenza al coniuge convivente o a un figlio, portatori di handicap in situazione di gravità accertata, v. Corte Cost. 13 luglio 2018, n. 158.

⁹⁷ V. Circ. Inps 23 luglio 1983, n. 149, par. 9 e Msg. Inps 31 marzo 2006, n. 9937.

9. Assegno unico universale

Per i nuovi nati l'Assegno unico decorre dal settimo mese di gravidanza⁹⁸. La domanda deve essere presentata dopo la nascita e dopo l'attribuzione al nascituro del codice fiscale. Con la prima mensilità di Assegno verranno erogati anche gli arretrati a partire dal settimo mese di gravidanza.

10. Trattamento normativo

- I periodi di congedo di maternità:
 - sono computati nell'anzianità di servizio⁹⁹, compresi quelli relativi alla tredicesima mensilità/gratifica natalizia e alle ferie;
 - sono considerati, ai fini della progressione nella carriera, come attività lavorativa, quando i contratti collettivi non richiedano a tale scopo particolari requisiti;
 - non vanno goduti contemporaneamente alle ferie e alle assenze spettanti ad altro titolo;
 - sono accreditati figurativamente e sono validi per il diritto e la misura alla pensione, indipendentemente dall'anzianità contributiva¹⁰⁰;
 - concorrono, nell'ambito dei contratti a tempo determinato, a determinare il periodo di attività lavorativa utile a conseguire il diritto di precedenza nelle assunzioni a tempo indeterminato o nelle assunzioni a tempo determinato effettuate dallo stesso datore di lavoro (artt. 22, c. 3, 5, 6 e 24, D.Lgs. n. 151/2001).
- È vietato adibire le donne al lavoro, dalle ore 24 alle ore 6, dall'accertamento dello stato di gravidanza fino al compimento di 1 anno di età del bambino (art. 53, c. 1, D.lgs. n. 151/2001).
- Il medico competente non può effettuare le visite mediche di sorveglianza sanitaria per accertare stati di gravidanza (art. 41, c. 3, lett. b), D.Lgs, n. 81/2008).
- I periodi di astensione obbligatoria e facoltativa dal lavoro per maternità non si computano ai fini della durata del rapporto di apprendistato (art. 7, D.P.R. n. 1026/1976).
 - L'attività formativa, essenziale nel rapporto di apprendistato, a seguito dell'interruzione per congedo di maternità, «potrebbe non risultare completa laddove il rapporto di apprendistato avesse una durata effettiva più breve di quanto previsto ab origine», ne consegue che il termine finale del rapporto di apprendistato «subisce uno slittamento, di durata pari a quella della sospensione in questione, ferma restandone la durata complessiva originariamente prevista, e che analogo slittamento subisce la correlata obbligazione contributiva» 101.
- La lavoratrice non può essere licenziata dall'inizio del periodo di gravidanza fino al termine dei periodi di interdizione dal lavoro e fino al compimento di 1 anno di età del bambino. Il divieto non si applica nel caso:
 - di colpa grave da parte della lavoratrice, costituente giusta causa per la risoluzione del rapporto di lavoro¹⁰²:

_

⁹⁸ D.Lgs. 29 dicembre 2021, n. 230, art. 2, c. 1, lett. *a*).

⁹⁹ Art. 2110 Cod. civ.

La lavoratrice, iscritta al FPLD e alle forme di previdenza sostitutive ed esclusive dell'assicurazione generale obbligatoria per l'IVS, può presentare domanda all'Inps, anche per il periodo di congedo di maternità verificatosi al di fuori del rapporto di lavoro, per ottenere l'accredito dei contributi figurativi a condizione che all'atto della domanda possa far valere almeno 5 anni di contribuzione effettiva.

V. D.Lgs. n. 151/2001, art. 25, c. 2; Circ. Inps 31 maggio 2002, n. 102 e 26 marzo 2003, n. 619; Cass. 22 agosto 2013, n. 19423.

¹⁰¹ Messaggio Inps 9 marzo. 2010, n. 6827.

¹⁰² Per "colpa grave da parte della lavoratrice" «non è sufficiente accertare la sussistenza di una giusta causa o di un giustificato motivo soggettivo di licenziamento, ma è invece necessario (anche alla luce della sentenza della Corte Costituzionale n. 61 del 1991) verificare - con il relativo onere probatorio a carico del datore di lavoro - se sussista quella colpa specificatamente prevista dalla suddetta norma e diversa (per l'indicato connotato di gravità) da quella prevista dalla legge o dalla disciplina collettiva per generici casi di infrazione o di inadempimento sanzionati con la risoluzione del rapporto.» Cass., ord. 20 dicembre 2023, n. 35617.

- di cessazione dell'attività dell'azienda cui essa è addetta¹⁰³;
- di ultimazione della prestazione per la quale la lavoratrice è stata assunta o di risoluzione del rapporto di lavoro per la scadenza del termine;
- di esito negativo della prova¹⁰⁴.
- Le disposizioni si applicano anche in caso di adozione e di affidamento. (art. 54, D.Lgs. n. 151/2001).
- La lavoratrice gestante ha diritto a *permessi retribuiti*: per l'effettuazione di esami prenatali, accertamenti clinici ovvero visite mediche specialistiche, nel caso in cui questi debbono essere eseguiti durante l'orario di lavoro. Per la fruizione dei suddetti permessi deve essere presentata al datore di lavoro apposita domanda e successivamente la relativa documentazione giustificativa attestante la data e l'orario di effettuazione degli esami (art. 14, D.Lgs. n. 151/2001).
- La lavoratrice ha diritto, durante il primo anno di vita del bambino ovvero durante il primo anno dall'ingresso in famiglia del minore in caso di adozione o affidamento, a due periodi di riposo (c.d. riposo per allattamento) di 1 ora ciascuno, anche cumulabili durante la giornata. Il riposo è uno solo quando l'orario giornaliero di lavoro è inferiore a 6 ore. In caso di parto plurimo ovvero di adozione o affidamento di almeno due bambini, anche non fratelli, i periodi di riposo sono raddoppiati. I periodi di riposo si riducono mezz'ora ciascuno quando la lavoratrice fruisce dell'asilo nido o di altra struttura idonea, istituiti dal datore di lavoro nell'unità produttiva o nelle immediate vicinanze di essa (artt. 39 e 41, D.Lgs. n. 151/2001).

11. Agevolazioni per il datore di lavoro

(D.Lgs. 26 marzo 2001, n. 151, art. 4; Circ. Inps 20 giugno 2000, n. 117; Circ. Inps 10 luglio 2001, n. 136)

La legge prevede uno sgravio pari al 50% dei contributi assistenziali e previdenziali (Inps/Inail) per le:

- aziende, appartenenti a qualsiasi settore, con meno di 20 dipendenti¹⁰⁵;
- aziende in cui operano lavoratrici autonome, coltivatrici dirette, mezzadre e colone, artigiane ed esercenti attività commerciali.

_

⁰³ I a daroga wal divieto di l

¹⁰³ La deroga «al divieto di licenziamento di cui all'art. 54, c. 3, lett. b), del d.lgs. n. 151 del 2001, dall'inizio della gestazione fino al compimento dell'età di un anno del bambino, opera solo in caso di cessazione dell'intera attività aziendale, sicché, trattandosi di fattispecie normativa di stretta interpretazione, essa non può essere applicata in via estensiva od analogica alle ipotesi di cessazione dell'attività di un singolo reparto dell'azienda, ancorché dotato di autonomia funzionale.» (Cass. ord. 20 maggio 2021, n. 13861); del concetto di cessazione dell'attività «deve darsi una lettura rigorosa, nel senso che deve essere esclusa, dal suo perimetro operativo, ogni possibilità che comporti, in qualche modo, la continuazione o persistenza dell'impresa, a qualsiasi titolo essa avvenga, avvalorando, quindi, un profilo sostanziale e non formale del fenomeno "cessazione"» (Cass. ord. 19 dicembre 2023, n. 35527).

¹⁰⁴ Il datore di lavoro «che risolve il rapporto di lavoro in prova con una lavoratrice di cui, all'atto del recesso, gli è noto lo stato di gravidanza deve spiegare motivatamente le ragioni che giustificano il giudizio negativo circa l'esito dell'esperimento...», l'esonero dall'obbligo di motivazione «vale soltanto se il datore di lavoro provi o comunque sia acquisita la certezza che al momento del recesso egli ignorava lo stato di gravidanza della lavoratrice» Corte Cost. 27-31 maggio 1996, n. 172.

L'Inps ritiene che tale requisito debba essere posseduto dall'azienda al momento dell'assunzione del lavoratore e che ai fini della determinazione, occorre far riferimento al numero dei dipendenti che costituiscono la base occupazionale dell'azienda "utilizzatrice", non assumendo rilievo la consistenza organica dell'azienda "fornitrice".

che assumono, in sostituzione¹⁰⁶ delle lavoratrici in congedo di maternità, lavoratori con contratto a tempo determinato¹⁰⁷, anche con contratto di somministrazione¹⁰⁸.

L'assunzione può essere anticipata fino ad un mese rispetto al periodo di inizio del congedo, salvo periodi superiori previsti dalla contrattazione collettiva.

I benefici contributivi trovano applicazione fino al compimento di 1 anno di età del figlio della lavoratrice e, per 1 anno, dall'accoglienza del minore adottato o in affidamento.

Lo sgravio si applica anche:

- nell'eventualità che la lavoratrice sostituita opti per la flessibilità del congedo e ne dia comunicazione al datore di lavoro quando sia già intervenuta l'assunzione del sostituto¹⁰⁹;
- nei casi in cui la somma dell'orario lavorativo dei soggetti assunti in sostituzione sia pari o comunque non superiore a quello del lavoratore sostituito; di contro, nell'ipotesi di superamento, si ritiene che non si possa riconoscere il beneficio, neanche in misura parziale¹¹⁰;
- per le lavoratrici iscritte alla gestione previdenziale istituita presso l'INPGI¹¹².

La domanda di ammissione al beneficio viene presentata dal datore di lavoro in possesso dei requisiti di regolarità contributiva previsti per il Durc:

- all'Inps telematicamente;
- all'Inail nella dichiarazione delle retribuzioni, sezione "Retribuzioni soggette a sconto".

¹⁰⁶ La sostituzione non implica necessariamente l'equivalenza delle qualifiche del sostituto e del sostituito, poiché il datore di lavoro, in occasione dell'inserimento temporaneo di un nuovo dipendente, è del tutto legittimato a porre in essere azioni riorganizzative da cui derivi una redistribuzione del lavoro nell'azienda e ciò per meglio fronteggiare esigenze insorte in ragione dell'assenza del lavoratore, con il limite dell'equivalenza oraria delle prestazioni. V. Msg. Inps n. 93 del 31 maggio 2001.

V. anche Cass. ord. 31 agosto 2017, n. 20647.

¹⁰⁷ Il contratto deve essere stipulato in forma scritta, ma l'apposizione del termine si desume «*indirettamente in funzione della specifica motivazione che ha dato luogo all'assunzione*» poiché «*non è possibile conoscere, ex ante, l'esatta data di rientro al lavoro, sempre nel rispetto del termine massimo di 24 mesi*» (Circ. Ministero del lavoro 31 ottobre 2018, n. 17, par. 1.3).

¹⁰⁸ In questo caso l'impresa utilizzatrice recupera dall'agenzia di somministrazione le somme corrispondenti allo sgravio da questa ottenuto.

¹⁰⁹ Msg. Inps 20 gennaio 2011, n. 1382.

¹¹⁰ Msg. Inps 31 maggio 2001, n. 28.

¹¹¹ Interpello Ministero del lavoro 12 aprile 2005, n. 391.

¹¹² Interpello Ministero del lavoro 20 luglio 2015, n. 18.